

**STATUTO
DEL CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE
SUD PONTINO**

**ART. 1
COSTITUZIONE**

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 L. 29.7.57 n.634 e il relativo statuto approvato con D.P.R. n. 719 del 20.3.68. Esso è disciplinato dalle norme della Legge Regionale del Lazio n.13 del 29.05.1997.

Fanno parte del Consorzio :

COMUNE DI CAMPODIMELE
COMUNE DI CASTELFORTE
COMUNE DI FONDI
COMUNE DI FORMIA
COMUNE DI GAETA
COMUNE DI ITRI
COMUNE DI LENOLA
COMUNE DI MINTURNO
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
COMUNE DI SPERLONGA
COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
COMUNE DI SS.COSMA E DAMIANO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA
ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI ASSOPER – FEDERLAZIO LATINA

Possono far parte del Consorzio ed esservi successivamente ammessi, a norma dell'art.8 del presente Statuto, altri soci che abbiano lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico del territorio.

**ART. 2
DENOMINAZIONE E SEDE**

Il Consorzio assume la denominazione di " CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO ". La sede legale del Consorzio è stabilita nel Comune di Gaeta.

**ART. 3
DURATA**

La durata del Consorzio è fissata in anni 20, decorrenti dalla data di approvazione del presente Statuto, adeguato alla L.R. 13/97, da parte della Giunta Regionale del Lazio.

**ART. 4
FINALITA'**

Il Consorzio quale Ente Pubblico Economico è costituito per la promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, il Consorzio promuove, nell'ambito delle aree degli Agglomerati Industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.

Per i fini di cui al comma 1, il Consorzio, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvede in particolare:

- a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Q.R.T e dei piani regionali di sviluppo, dei piani territoriali di coordinamento provinciali e tenuto conto dei p. r .g. comunali, del proprio Piano Regolatore Territoriale;
- b) ad assegnare le aree, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale, ad Imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso e su aree a servizi e verde attrezzato;
- c) a gestire le aree produttive individuate dallo strumento urbanistico P.R.T;
- d) a programmare , per uno sviluppo integrato dell'intero comprensorio, le aree produttive dei comuni aderenti, provvedendo ad acquisirle ed attrezzarle con le necessarie opere di urbanizzazione;
- d) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;
- f) a curare la promozione dei Patti Territoriali di cui all' art. 8 del Decreto Legge n. 244 del 1995,

convertito con modificazioni con la Legge n. 341 del 1995;

g) a realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di società miste, anche con la partecipazione degli Enti Locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, ed in particolare :

- realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri intermodali, anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;
- organizzare servizi reali alle Imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, del quadri intermedi, dei giovani imprenditori;
- realizzare e gestire attività di servizio quali centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed industriali, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti, rumore.

La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli Enti Locali, cui spettano le funzioni amministrative ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

h) promuovere l'espropriazione delle aree ed immobili necessari alla localizzazione di iniziative produttive e dell'attrezzatura del comprensorio consortile ai sensi del 4° c. dell'art.7 della Legge Regionale n. 13/97.

i) assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i Consorzi possono promuovere o partecipare a Consorzi e Società consortili nonché stipulare Convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 5 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:

- a) dai conferimenti effettuati dai partecipanti al momento della costituzione del Consorzio stesso quale fondo consortile, nonché da contributi annuali di dotazione erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del Consorzio, ove necessario;
- b) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro Ente Pubblico o privato;
- c) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
- d) dai corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta;
- e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
- f) dai finanziamenti concessi da Istituti di Credito, anche a medio termine.

Il Consorzio approva entro il 30 settembre di ogni anno il Piano economico-finanziario per l'anno successivo e, entro i dieci giorni successivi all'adozione, trasmette il Piano alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

Il Bilancio di Previsione del Consorzio, redatto entro il 31 agosto, si conforma alle norme stabilite dallo Statuto, in modo da consentire la lettura dei programmi e degli interventi, ed è approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il Rendiconto Generale del Consorzio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale sono trasmessi all'Assessorato Regionale all'industria entro dieci giorni dalla loro approvazione.

In relazione all'art. 6, comma 5, della L.R. 13/97, la Regione può corrispondere al Consorzio contributi per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione di impianti o servizi di tutela ambientale, e per l'attuazione di specifici indirizzi regionali in materia di sviluppo produttivo.

Il conferimento dei partecipanti è così ripartito :

COMUNE DI CAMPODIMELE	€.	75.471,40
COMUNE DI CASTELFORTE	€.	113.208,00
COMUNE DI FONDI	€.	188.679,20
COMUNE DI FORMIA	€.	188.679,20
COMUNE DI GAETA	€.	188.679,20
COMUNE DI ITRI	€.	113.207,80
COMUNE DI LENOLA	€.	75.471,40
COMUNE DI MINTURNO	€.	150.944,00
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO	€.	113.208,00
COMUNE DI SPERLONGA	€.	75.471,40

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA € 75.471,40
COMUNE DI SS.COSMA E DAMIANO € 75.471,40
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA € 188.679,20
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI LATINA € 188.679,20
ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI ASSOPER-
FEDERLAZIO DI LATINA € 188.679,20
TOTALE CONFERIMENTO DEI PARTECIPANTI € 2.000.000,00

ART. 6 ORGANI

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Gli Organi durano in carica tre anni e sono rinnovati entro 45 giorni dalla scadenza, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'incarico di componente degli Organi è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente del Consorzio.

ART. 7 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composta da un rappresentante designato da ciascuno degli Enti partecipanti.

Qualora gli Enti tenuti alla designazione del proprio rappresentante in seno all'Assemblea Generale non provvedano, l'Assemblea si intende validamente costituita se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza del rappresentante, l'Ente che lo ha designato provvede alla sostituzione con un altro rappresentante.

L'Assemblea Generale, deliberando a norma dell'art.8 punto 1) l'ammissione di nuovi partecipanti, aumenta il numero dei membri garantendo, in ogni caso, che nella composizione dell'assemblea il numero dei rappresentanti, nominati dalle Amministrazioni Pubbliche, non sia inferiore ai tre quinti dell'intera Assemblea e provvedendo, se necessario, all'aumento proporzionale del numero dei rappresentanti già attribuiti alle Amministrazioni Pubbliche partecipanti.

ART. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale:

- approva entro il 30 settembre il Piano economico e finanziario ed il Bilancio di Previsione relativi al successivo esercizio;
- approva entro il 30 aprile il Rendiconto Generale dell'anno precedente;
- adotta il Programma triennale di attività e di organizzazione di cui al 1° comma dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13/97.

L'Assemblea Generale delibera:

- 1) l'ammissione al Consorzio di altri Enti così come prevista dall'art.2 comma 2 Legge Regionale 29.5.97 n.13;
- 2) le eventuali modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- 3) la nomina del componente di Consiglio di amministrazione designato dal Consiglio Regionale nonché di quello designato dalla Camera di Commercio;
- 4) la designazione e la nomina di due membri effettivi e di due supplenti del Collegio Sindacale scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
- 5) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale designato dalla Regione;
- 6) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- 7) la nomina, nel proprio interno, di apposite Commissioni di studio con specifici compiti inerenti il perseguimento dei fini istituzionali;
- 8) eventuali altri casi d'incompatibilità di cui all'ultimo comma dell'art.6 ;
- 9) l'adozione del Piano Regolatore con le modalità di cui all'art.7 della Legge Regionale n. 13/97;
- 10) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio

- di Amministrazione, ai componenti il Collegio Sindacale, nonché l'ammontare dei gettoni di presenza e rimborsi per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale, e delle Commissioni da questi costituite;
- 11) con la maggioranza di due terzi dei componenti, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, invitando la Giunta Regionale a provvedere alla nomina del liquidatore;
 - 12) con la maggioranza di due terzi dei componenti, la proroga della durata del Consorzio;
 - 13) l'ammontare dei contributi annuali di dotazione a carico dei partecipanti per il funzionamento del Consorzio;
 - 14) le circostanze e le modalità di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili, così come previsto dalla L.R. 13/97 art.3 lettera C;
 - 15) la composizione della Pianta Organica del personale.

ART. 9

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale su sua iniziativa, oppure a richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea Generale. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli membri ed ai componenti il collegio Sindacale.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea generale è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei componenti ed in seconda convocazione, non prima di un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità nell'espressione di voto palese, prevale il voto del Presidente.

Per l'approvazione e le successive modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di due terzi dei componenti.

Il Presidente dirige e coordina i lavori dell'Assemblea Generale.

ART. 10

CONVOCAZIONE

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Piano economico e finanziario, del Bilancio di Previsione, del Programma triennale di attività e di organizzazione e del Rendiconto Generale.

ART. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea Generale. Un membro è designato dal Consiglio Regionale, uno dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, e gli altri, in modo equilibrato, dagli Enti partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

ART. 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) la predisposizione del Piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrativa;
- b) la predisposizione, entro il termine del 31 agosto, del Bilancio di Previsione, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, unicamente alla relazione sulla gestione del Consorzio, al controllo del Collegio sindacale ed all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) la predisposizione del Rendiconto Generale dell'anno precedente;
- d) la predisposizione del Programma triennale di attività e di organizzazione di cui al comma 3 dell'art.6 della Legge Regionale n. 13/97;
- e) la predisposizione del Piano Regolatore nel comprensorio di competenza;
- f) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili e di quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- g) la nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto;
- h) l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
- i) l'approvazione del Regolamento che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio;
- l) ogni decisione in merito alla partecipazione del Consorzio a Società di capitali;
- m) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti, Società o Commissioni;

- n) l'approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate al Consorzio, dalla Regione, dall'Amministrazione Provinciale o da altri Enti;
- o) assunzione del personale nell'ambito della Pianta Organica;
- p) ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Ente e che non rientri nella specifica competenza dell'Assemblea Generale.

ART. 13

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nell'espressione di voto palese, prevale il voto del Presidente;

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata spedita ai singoli membri ed al Presidente del Collegio Sindacale almeno otto giorni prima della data

dell'adunanza. In caso di urgenza o di integrazione dell'O.D.G., il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore, anche mediante convocazione per telegramma o telefax. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'Ordine del Giorno.

ART. 14

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea Generale anche al di fuori dei suoi componenti unitamente all'elezione del Consiglio di Amministrazione. L'elezione avviene sulla base di una lista dei candidati alla carica di Presidente e Vice Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione, a seguito di dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La votazione avviene a scrutinio palese; se dopo due scrutini nessuna lista ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, e vengono eletti i consiglieri della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

Qualora la convocazione dell'Assemblea sia andata deserta l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, con le stesse modalità, purché sia presente la metà più uno dei membri dell'Assemblea Generale.

ART. 15

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la legittimazione processuale, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede l'assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione e formula il rispettivo Ordine del Giorno.

Provvede ad inviare alla Giunta Regionale, entro 10 giorni dalla rispettiva approvazione da parte dell'assemblea generale, il Programma triennale di attività e di organizzazione, il Piano economico-finanziario, il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale.

Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Può delegare al Vice Presidente e ai componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici.

Può incaricare componenti dell'Assemblea Generale a seguire specifici problemi al fine di collaborare con il Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica tre anni.

ART. 16

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da 2 supplenti designati e nominati ai sensi dell'art.8 lett. 4 e 5 del presente Statuto.

Dura in carica tre anni.

Il membro designato dalla Regione assume la Presidenza del Collegio Sindacale.

ART. 17

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'Ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il Piano economico e finanziario di esercizio, controlla il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di

cassa.

Esso riferisce sull'azione di controllo all'Assemblea Generale.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale.

Il Presidente del Collegio Sindacale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Al Collegio Sindacale si applicano la disciplina, le funzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente per i Revisori Contabili.

ART. 18

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione facendo espressamente riferimento al CCNL mediante concorso, selezione o chiamata diretta tra candidati, muniti di diploma di laurea, che abbiano requisiti di sicura esperienza in materia economica, amministrativa e industriale. Il Consiglio di Amministrazione fissa altresì i profili professionali richiesti.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale. Egli è responsabile del buono andamento dei servizi.

Provvede all'attuazione delle deliberazioni degli organi consortili e adotta i relativi provvedimenti.

Propone ai competenti Organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, anche con funzioni di segretario ed esprime il proprio parere sulle deliberazioni.

ART. 20

ESERCIZIO AMMINISTRATIVO

L'esercizio amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il primo Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21

POTERI SOSTITUTIVI

Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli Organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, può procedere allo scioglimento degli

Organi stessi ed alla nomina di un collegio di gestione commissariale composto da tre membri di cui uno Presidente.

La gestione commissariale non può avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli Organi di amministrazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'art.6.

ART. 22

CONTROLLI

La Regione esercita la vigilanza sull'attività dei Consorzi mediante il solo controllo e l'approvazione dei rispettivi Statuti e del Piano economico e finanziario di esercizio e del Programma triennale.

ART. 23

RAPPORTI PREESISTENTI

Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso al precedente " CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO" , così denominato a seguito della delibera di Consiglio Regionale n°.121 del 07.05.1986 con cui tra l'altro venne accolto il cambiamento della precedente denominazione " CONSORZIO PER IL NUCLEO INDUSTRIALE GAETA – FORMIA" , succede l'attuale CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO,

per effetto dell'adeguamento dello Statuto alla L.R. 13/97.

ART.24

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD

PONTINO

LUNGOMARE CABOTO – AREA AGIP- 04024 GAETA

S T A T U T O

- ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO DEL 11 GENNAIO 1999.
- OSSERVATO DALL'ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA REGIONE LAZIO IN DATA 11.05.1999.
- RIADOPTATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO DEL 18.06.1999.
- VARIAZIONI ADOTTATE CON DELIIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO DEL 14.11.2009.